



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta  
ADDARIO Noemi

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al  
Mare (CH)  
Via dei Piccolomini, 28 - 67100 L'Aquila  
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)

26 giugno 2017

*Circolare n°5/2017*

**Split payment: obbligo dal 1° luglio 2017 anche per i professionisti**

*Gentile cliente,*

con la pubblicazione del DL 24 aprile 2017, n. 50 (art.1) in Gazzetta Ufficiale, presto entreranno in vigore diverse novità fiscali, tra cui l'estensione del meccanismo dello *split payment* anche ad altre categorie di contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte, tra cui liberi professionisti, agenti, intermediari (e tutte le fattispecie previste dal Dpr 600/73), a partire dal 1° luglio 2017.

Si ricorda che lo *split payment* è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dall'articolo 1 comma 629 lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di Stabilità 2015), attraverso il quale le Pubbliche amministrazioni (PA) che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. In questo modo, sono le PA a dover liquidare e versare direttamente l'imposta fatturata.

*Come e cosa cambia per effetto del Decreto 50/2017*

A partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse dai professionisti (da intendersi in formato elettronico per obbligo) che operano con le PA non riporteranno più la dicitura "IVA ad esigibilità differita", bensì "scissione dei pagamenti" (o cosiddetto *split payment*).

Nella fattura elettronica l'obbligo di indicare la "scissione dei pagamenti" è da ritenersi assolto riportando nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S".

*Enti pubblici coinvolti*

Il Decreto 50/2017 estende, inoltre, la platea dei soggetti nei confronti dei quali i professionisti dovranno emettere la fattura in regime di "split payment".

In particolare, si tratta di:

- Tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della PA;
- Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato;
- Le società controllate direttamente dagli Enti Pubblici Territoriali;
- Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Vi sono, dunque, molti enti pubblici in precedenza esclusi da tali obblighi, quali gli enti di ricerca, gli enti per il diritto allo studio o società pubbliche come Sogei

SpA, Consip SpA, GSE SpA ed Enti indipendenti come ANAC, AGCOM, IVASS e CONSOB.

È possibile verificare direttamente in rete la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico, consultando [l'Indice delle pubbliche amministrazioni \(Ipa\)](#).

In definitiva, per effetto del Decreto 50/2017, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse dai professionisti, nei confronti della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, Società Controllate dagli Enti Pubblici e società quotate in Borsa, saranno soggette allo "*split payment*"; avranno, quindi, l'obbligo di annotazione della scissione dei pagamenti escludendo così la rivalsa dell'Iva in quanto non verrà incassata dal fornitore ma liquidata direttamente dall'ente pubblico.

Si ricorda che, per i fornitori delle PA, il processo di fatturazione elettronica necessita dell'inserimento obbligatorio del cd. "Codice Univo Ufficio" della PA di riferimento.

I codici sono interrogabili sull'iPA mediante "[Funzioni on-line - open data-protocollo LDAP](#)".

Lo studio.

